

TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Rodolfo Senes – Presidente

Avv. Enrico Medici – Componente

Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani – Componente

DECISIONE

nei procedimenti riuniti n. 000003/FISI/2021 e 000004/FISI/2021. Deferimento a carico dei tesserati Luisa Chiesa, Giuseppe Neri, Lucrezia Allesina, Fabrizio Ranisi, Marco Gualazzi, per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 6 dello Statuto Federale F.I.S.I.

Svolgimento del procedimento

Con atto di incolpazione e deferimento del 15/6/2021 il Procuratore Federale Avv. Stefania Cappa deferiva davanti a questo Tribunale gli allenatori Luisa Chiesa, Giuseppe Neri e Lucrezia Allesina, nonché Fabrizio Ranisi, Responsabile per il Comitato Alpi Centrali e Marco Gualazzi, Consigliere Regionale del Comitato Regionale Alpi Centrali.

Il procedimento aveva origine da un esposto presentato da C B relativamente a fatti avvenuti in danno del figlio minore, tesserato FIS, in occasione del campionato "Criterium Nazionali Cuccioli Sci Alpino" tenutosi a Cortina d'Ampezzo (BL) in data 12-14 marzo 2021.

Riferiva che, in occasione della manifestazione, nel B&B Hotel Passo 3 Croci dove alloggiavano gli atleti insieme con gli allenatori, il sabato 13 marzo 2021, poco dopo la cena, mentre il figlio stava rientrando nella sua stanza, era stato vittima di un pestaggio e di pesanti atti di bullismo da parte di un altro giovane tesserato.

Riteneva che vi fossero gravissime responsabilità dell'Organizzazione della manifestazione per omessa vigilanza.



Incardinato il procedimento, pervenivano all'Ufficio le note difensive degli incolpati a mezzo dei rispettivi difensori.

Alla prima udienza del 15/9/2021, tenutasi davanti al Tribunale in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, si collegavano i difensori dei deferiti e questi ultimi personalmente. Nessuno si collegava per la Procura Federale che precedentemente aveva inviato nota eccependo il mancato rispetto del termine di notifica del provvedimento di fissazione di udienza.

Il procedimento veniva rinviato al 24/9/2021, con concessione del termine per l'esame delle memorie dei difensori degli incolpati e il deposito di eventuali note.

In data 21/9/2021 la Procura Federale depositava memoria contenente osservazioni e le conclusioni, con l'indicazione specifica delle richieste delle sanzioni nei confronti dei deferiti.

All'udienza del 24/9/2021 erano presenti, in collegamento tramite piattaforma Teams, le parti deferite con i loro legali, nonché il Procuratore Federale Avv. Stefania Cappa e l'Avv. Gabriele Pezzano, Sostituto Procuratore.

In tale occasione venivano sentiti Luisa Chiesa, Allesina Lucrezia e Ranisi Fabrizio e, dopo la discussione dei legali e della Procura, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio, invitando le parti a ricollegarsi alle ore 11.30 per la lettura del dispositivo.

Al termine il Tribunale, previa lettura del verbale di udienza che veniva specificamente approvato in ogni sua parte dai difensori degli incolpati e dall'Ufficio della Procura, dava lettura del dispositivo riservando il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

Motivi della decisione

Dagli atti raccolti nelle indagini dalla Procura Federale emerge che, effettivamente, al termine della cena, la sera del giorno 13/3/2021, mentre i giovani atleti salivano le scale, che dalla sala da pranzo dell'Hotel conducono alle camere, tra era scoppiata una lite sfociava repentinamente in una breve colluttazione, subito sedata dai compagni presenti.

Preliminarmente occorre evidenziare che, secondo quanto dichiarato dal padre di uno dei minori nella segnalazione inviata alla Federazione, il figlio sarebbe stato vittima di “... un pestaggio e di pesanti atti di bullismo da parte di un altro ragazzo” e che,

9

portato con urgenza il figlio in ospedale, gli erano state diagnosticate ferite profonde che *“solamente esami durati sei ore hanno scongiurato essere vitali”*.

Per contro la documentazione clinica dell'esame svolto la sera stessa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo evidenzia una situazione diversa e di minor gravità rispetto a quella rappresentata dal padre.

Anche le dichiarazioni rese alla Procura dagli incolpati, nonché quelle degli altri atleti presenti alla colluttazione, consentono di ricostruire la vicenda in termini, sia pure deprecabili, ma molto meno gravi, sia per le modalità di svolgimento che per le conseguenze, di quelle rappresentate dal padre (non tesserato FIS) del ragazzo nella segnalazione inviata alla Federazione.

Fatte queste premesse, occorre ora entrare nel merito della questione, approfondendo la posizione degli odierni deferiti e i loro compiti durante il periodo della manifestazione sportiva.

Secondo quanto emerge dalla Nota Alpi Centrali del 30/3/2021 in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in fase di indagini, la sorveglianza dei minori, per tutta la durata dell'evento, era delegata agli allenatori dei rispettivi club: in particolare gli allenatori Luisa Chiesa e Giuseppe Neri si occupavano di sei bambini mentre l'allenatrice Lucrezia Allesina si occupava di uno dei ragazzi coinvolti e di un terzo rimasto estraneo.

Secondo la tesi della Procura Federale, gli allenatori Luisa Chiesa, Giuseppe Neri e Lucrezia Allesina avrebbero violato il disposto dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 6 dello Statuto Federale, avendo adottato una condotta contraria ai principi di rettitudine sportiva, omettendo di sorvegliare i minori loro affidati durante la cena del 13 marzo 2021.

Le medesime violazioni, secondo la Procura Federale, debbono imputarsi anche ai Sig.ri Fabrizio Ranisi e Marco Gualazzi delegati del Comitato Regionale delle Alpi Centrali, per non aver impedito l'omessa sorveglianza da parte degli allenatori e per avere fornito istruzioni che avrebbero concorso a determinarne l'omessa sorveglianza, nonché per non essersi minimamente attivati a loro volta al fine di vigilare gli atleti ai piani dell'Hotel o nelle stanze durante la cena.

9

Il materiale probatorio agli atti e le dichiarazioni rese dagli incolpati in udienza, hanno permesso di ricostruire con dovuta chiarezza le circostanze di fatto oggetto di decisione che non consentono di ritenere fondata la tesi accusatoria.

La sera del 13 marzo 2021, secondo istruzioni precedentemente impartite dal Direttore dell'Hotel per ragioni legate alla Pandemia Covid 19, gli atleti, per problemi di posti, avrebbero dovuto cenare alle ore 19.00 - 19.15 mentre gli allenatori nel turno successivo, alle ore 20.00 - 20.15.

Tali indicazioni venivano comunicate dal. Ranisi alle ore 15.19 dello stesso giorno tramite l'applicazione di messaggistica Telegram a tutti gli allenatori e, come emerso anche in sede di istruttoria, anche ai genitori degli atleti, anch'essi collegati al canale. E' stato chiarito, altresì, che la sera della cena i bambini sono stati accompagnati al tavolo dagli allenatori i quali, mentre loro stavano cenando, sono rimasti nella reception adiacente alla sala da pranzo a saldare i conti dell'Hotel.

Al termine della cena degli atleti gli allenatori hanno dato indicazione ai bambini di recarsi da soli nelle camere, che si trovano al piano superiore e che sono collegate con la sala da pranzo tramite una scala.

Ancora, era stato precisato che, visto il numero elevato di bambini presenti in Hotel, circa 80, erano stati posizionati dei tavoli anche nella sala di ingresso e ai piani superiori, in modo da permettere a tutti di cenare in sicurezza mantenendo il distanziamento nel rispetto del protocollo per la prevenzione del Covid 19.

Ebbene, proprio nel cambio di turno, mentre i bambini si recavano al piano superiore dopo aver cenato, un minore urtava (secondo quanto dichiarato da alcuni bambini presenti avrebbe colpito con una gomitata) l'altro il quale reagiva colpendolo a sua volta. La colluttazione era brevissima, in quanto i compagni presenti li separavano immediatamente.

Durante la cena del secondo turno, l'allenatrice Luisa Chiesa veniva raggiunta da una telefonata del padre di uno dei minori che la informava dell'accaduto; la stessa saliva allora nelle camere per accertarsi del fatto, parlando con gli autori della lite e con i bambini che vi avevano assistito.

Nell'occasione uno dei due le riferiva di aver provocato la lite e di essere stato colpito da un calcio e un pugno ma di non lamentare particolari dolori.

Ebbene, ritiene il Tribunale che nella vicenda, così come ricostruita, sia per quanto riguarda la posizione degli allenatori, che quella dei delegati del Comitato Alpi Centrali, non vi sia stata violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nè dell'art. 6 dello Statuto Federale.

La normativa citata prevede che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali principi appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione dell'attività sportiva (cfr. parere n. 7/2016 Collegio Garanzia dello Sport).

L'attenzione a siffatti principi può estendersi a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto in cui ha agito implichi una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva (cfr. parere n. 5/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport).

Accostando i suesposti principi alle condotte degli incolpati, il Tribunale ritiene che nessuno di loro, per le ragioni di cui infra, abbia posto in essere comportamenti che in qualche modo ne abbiano costituito violazione.

In riferimento al comportamento tenuto dagli allenatori, gli stessi si sono attenuti, relativamente alle modalità della cena, a quanto indicato loro dal Comitato Alpi Centrali.

Vero è che il messaggio inviato via Telegram non costituiva una formale prescrizione, ma certamente una indicazione cui attenersi su quella che sarebbe stata l'organizzazione della futura cena nel rispetto delle prescrizioni anti Covid 19.

Tale indicazione veniva inviata tramite applicazione Telegram a tutti gli allenatori dei vari Club presenti alla competizione e, come osservato dalla difesa del Ranieri ed emerso in istruttoria, anche ai genitori degli atleti (compreso i genitori dei due ragazzi) in tempo utile (alle ore 15.19) per accogliere eventuali rilievi critici che, a quanto risulta in atti, nessuno ha sollevato.

A parere del Tribunale, quindi, non vi è stato da parte degli allenatori alcun comportamento "sleale" o "scorretto", ma semplicemente adesione alle regole

concordate dallo stesso Comitato, accettate da tutti (allenatori e genitori) su indicazione del direttore dell'Hotel, per permettere di fare cenare i bambini in sicurezza in funzione Covid e con priorità.

La sala da pranzo era vicino alle scale dove è avvenuta la colluttazione e la reception dove si trovavano gli allenatori durante la cena dei bambini era adiacente alla sala da pranzo.

L'allenatrice Allesina Lucrezia, durante l'istruttoria, ha dichiarato: *“la sala da pranzo era anche al piano terra della reception, che era grande e aperta – divisa da un arco – e i ragazzi erano facilmente visibili all'occhio di tutti e ogni Sci Club aveva un suo tavolo”*.

Anche l'allenatrice Luisa Chiesa ha dichiarato che durante la cena dei ragazzi, sia lei che l'allenatore Neri erano rimasti nella reception dell'albergo - adiacente al locale ristorante – perché dovevano sistemare i conti con l'Hotel.

La presenza degli allenatori durante la cena nella reception è stata confermata nella fase di indagini, anche da altro atleta minore presente al momento della lite.

Addirittura lo stesso minore aggredito, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, ha affermato che: *“alla cena era presente la Sig.ra Lucrezia Allesina che è la mia allenatrice e conclusa la cena gli allenatori dei vari Sci Club ci hanno invitati a raggiungere le nostre stanze da soli”*.

Quindi, anche se i bambini hanno cenato separatamente dagli allenatori, questi si trovavano nelle immediate vicinanze, potevano facilmente controllarli essendo nella reception adiacente a pagare i conti.

Una volta terminata la cena gli allenatori hanno impartito ai ragazzi l'indicazione di andare nelle loro camere al piano superiore e solo a questo punto si sono messi a cenare.

La Procura Federale contesta l'omissione di vigilanza facendo riferimento, per quanto riguarda la sorveglianza degli atleti minori, all'art. 2048 del Codice Civile.

Il concetto di vigilanza contenuto nella citata norma viene inteso dalla giurisprudenza in senso relativo al grado di maturazione dei minori nonché alle circostanze del caso concreto.

Gli atleti presenti al Campionato Criterium sono sportivi abituati a partecipare ad attività agonistica insieme a loro coetanei, a utilizzare i mezzi di risalita in autonomia,

a sciare in pista seguendo le istruzioni impartite dall'allenatore, sono ragazzini che, proprio in funzione della peculiarità dell'attività agonistica svolta, sono abituati ad un più elevato grado di autonomia e discernimento rispetto ai coetanei.

Pertanto, nel contesto di Pandemia in cui si svolgeva la manifestazione, con un protocollo di prevenzione del rischio epidemiologico da Covid 19 che l'organizzazione aveva disposto per assicurare la massima sicurezza a tutti i partecipanti, impartire agli atleti indicazioni di recarsi in autonomia nelle proprie camere e rimanervi con i compagni di stanza, non può configurare, come preteso dalla Procura, una inosservanza del dovere di vigilanza tale da costituire una violazione dei principi di lealtà e correttezza ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

I bambini non erano abbandonati a loro stessi o in una situazione di potenziale pericolo, dovevano semplicemente recarsi nelle camere al piano superiore ed attendere, ciascuno nella propria stanza e con i propri compagni, che gli allenatori terminassero il loro turno di cena.

Si tenga ulteriormente presente che la colluttazione è avvenuta improvvisamente e senza un apparente motivo ed è stata subito interrotta dai compagni presenti.

Quanto alla posizione del Sig. Ranisi, autore del messaggio Telegram relativo all'organizzazione della cena, si rileva che anche nei fatti a lui addebitati non sussiste alcuna violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Innanzitutto il testo del messaggio conteneva semplicemente indicazioni circa l'orario di cena dei bambini e degli adulti così come prescritto dall'Hotel ospitante e ciò per esigenze legate al Covid 19.

Esso veniva inviato sia agli allenatori che ai genitori degli atleti, i quali nulla hanno opposto a che i loro figli cenassero separatamente dagli allenatori.

Pertanto, anche nei suoi confronti, nessuna violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI può essere addebitata.

Inoltre, e questo vale anche per Gualazzi, dalla documentazione in atti nonché dall'espletata istruttoria, la gestione dei bambini in Hotel era di esclusiva competenza degli allenatori dei diversi Sci Club presenti alla competizione.

L'allenatrice Luisa Chiesa all'udienza del 24 settembre 2021 ha dichiarato che gli allenatori gestivano sia la parte tecnica sulle piste, che quella ordinaria in hotel.

Nella comunicazione del 3/3/2021 del Comitato Regionale Alpi Centrali in atti si legge che i responsabili per il Comitato Alpi Centrali, in loco, sui campi di gara e durante le riunioni di giuria, erano Fabrizio Ranisi, membro Commissione Sci Alpino. Pulcini e Marco Gualazzi, Consigliere Regionale e membro Comm. Sci Alpino. A loro non erano affidati compiti di sorveglianza degli atleti nell'Hotel e, quindi, non possono essere ritenuti responsabili dell'accaduto.

A tutela dei minori il Tribunale Federale ordina, in analogia a quanto disposto dall'art. 13 D.P.R. 448/88, che la presente pronuncia sia pubblicata, a norma dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva, omettendo, ove e se presenti, le generalità dei minori ed ogni altro dato o elemento che possa consentirne l'identificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale assolve tutti gli incolpati dagli addebiti contestati perché il fatto non sussiste.

Riserva il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

Milano, li 24 settembre 2021



Avv. Rodolfo SENES Presidente

Avv. Enrico MEDICI Estensore

